

Publicato il ----2021

N. __/2021 REG.PROV.COLL.
N. __/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso R.G. n. ____ del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento-OMISSIS-consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “-OMISSIS-” al “*Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*” in quanto “*ha riportato il coefficiente 3 -OMISSIS-poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-(COD. 231)*”;
- del Decreto del-OMISSIS-, pubblicato il 29.03.2021-OMISSIS- con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del-OMISSIS-, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo al “*codice 231*” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un -OMISSIS-a “*iOMISSIS: -OMISSIS*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'art. 10, comma 6, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4”, nonché “*da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella

G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l'esponente:

- ha impugnato l'epigrafato provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici prot. n. OMISSIS del2021, con il quale è stata decretata la sua non idoneità sanitaria, in quanto affetta da “--OMISSIS-(COD. 231)”, a mente dell'art. 582 del D.P.R. 15/3/2010 n. 90 e del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, recante “*Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”;

- la graduatoria definitiva del concorso *in parte qua* ;
- avverso il presupposto giudizio di inidoneità fisica, ha dedotto insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria;
- la Sezione, con Decreto Cautelare n.---- del ----2021, ha disposto verifica in sede cautelare, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria, ritenuta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato di esclusione avverso, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello, avente sede in-OMISSIS-;
- la relazione di verifica, depositata in data 13.05. 2021, ha escluso la sussistenza della causa sanitaria, posta alla base del provvedimento escludente;
- con OCI di questa Sezione n. ----- del -----2021 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, che è stata correttamente adempiuta in data ----, come da deposito del 4.8.2021;
- dalla nota depositata dalla P.A. in data 20.10.2021, in adempimento all'OCI di questa Sezione n. -----del ----.2021, risulta comprovato che la ricorrente ha superato l'ultima prova selettiva prevista - la prova relativa agli accertamenti attitudinali- risultandone “-OMISSIS-”;

Ritenuto che:

- il ricorso merita accoglimento, in quanto dalle risultanze della verifica - rispetto alla quale il Collegio non ha motivo di dissentire- non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, la ricorrente si palesa come in possesso del profilo adeguato;
- il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità fisica della ricorrente deve essere annullato, così come la graduatoria impugnata contestualmente, nella parte in cui non prevede l'inserimento della ricorrente nella posizione

spettante in base al punteggio ottenuto;

-le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle oggettive difficoltà connesse alla esatta valutazione della causa sanitaria di esclusione;

- le spese di verifica, liquidate in favore della Commissione Sanitaria di Appello, per l'importo complessivo di euro 500,00 -come da parcella dalla medesima depositata, che il Collegio ritiene congrua- sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di non idoneità al servizio della ricorrente e la graduatoria *in parte qua* .

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800,00 (euro ottocento), oltre accessori di legge.

Liquida in favore della Commissione Sanitaria di Appello l'importo complessivo di euro 500,00 (euro cinquecento), comprensivo di ogni onorario e spesa, che va posto a carico dell'Amministrazione soccombente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1----2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.